

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6544 del 21/12/2022
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - Subentro di concessione per occupazione di terreno demaniale del torrente Sporzana in comune di Fornovo di Taro e svincolo cauzionale (PR) - Richiedente Mora Enrico & c S.r.l. - Codice GenioWeb PR06T0042 - Sinadoc 40216/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6876 del 21/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale - DDG di Arpae n.106/2018, successivamente prorogata con DDG n. 126/2021 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

RICHIAMATA la Determina n. 4799 del 18/10/2019, pratica PR06T0042, con cui ARPAE ha concesso alla Ditta Lari Falegnami S.n.c. p. Iva. 01736060342, con sede legale nel comune di

Fornovo di Taro (PR), porzione di terreno demaniale di pertinenza del torrente Sporzana in comune di Fornovo di Taro ai riferimenti catastali foglio 22 mappale 303 ed uso cortilivo con deposito materiali;

PRESO ATTO della domanda registrata al protocollo ARPAE con identificativo PG/2022/206947 del 19/12/2022 con cui il sig Alessandro Mora, c.f. MROLSN83H23G337M residente nel comune di Fornovo di Taro (PR) persona titolata alla firma degli atti della Ditta Enrico Mora & c. S.r.l. p. Iva 02040710341 con sede legale nel comune di Fornovo di Taro (PR), ha richiesto il subentro senza modifiche della concessione PR06T0042;

TENUTO CONTO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007,

DATO ATTO dell'assenso già espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - ARSTPC (Nullaosta idraulico nota PGDG/2019/107891 del 09/07/2019), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione,

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'ARSTPC;

ACCERTATO che la Ditta richiedente ha versato:

- il deposito cauzionale la somma pari a € 290,87 in data 20/12/2022;

RILEVATO inoltre che l'ex concessionario:

- ha versato sul C/C 367409 intestato alla Regione Emilia Romagna in data 08/10/2019, l'importo di € 281,61 a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio;
- è in regola con il pagamento del dovuto avendo corrisposto i canoni delle annualità a decorrere dal 2001 e fino all'annualità corrente 2022;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire il subentro alla Ditta **Enrico Mora & c. S.r.l. p. Iva 02040710341** della concessione per occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua **torrente Sporzana**, di circa mq 657 sita in frazione La Salita, in comune di Fornovo di Taro (PR), catastalmente identificata al foglio 22 mappale 303, per uso cortilivo e deposito materiali, codice pratica **PR06T0042**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2024** come definito nella Determina 4799/2019 di cui la presente si pone come subentro;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta concessionaria in data 20/12/2022 (PG/2022/208564 del 21/12/2022);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno in **€ 290,87**;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
6. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in **€ 290,87**;
7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio;
8. di esprimere il proprio Nulla Osta allo svincolo della somma di € 281,61 versata il 08/10/2019 dalla Ditta Lari Falegnami S.n.c. p. Iva. 01736060342 quale deposito cauzionale per la concessione di cui la presente si pone come subentro;
9. di inviare copia del presente provvedimento alla Direzione Generale Cura del Territorio e

dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna per l'emanazione degli atti necessari alla restituzione a favore della ditta Lari Falegnami S.n.c. p. Iva 01736060342 dell'importo versato a titolo di deposito cauzionale;

10. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
12. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
13. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio Tomasaz;
14. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, comportano la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla Ditta **Enrico Mora & c. S.r.l. p. Iva 02040710341** (cod. pratica **PR06T0042**).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua **torrente Sporzana**, individuata al foglio 22 mappale 303 del comune di Fornovo di Taro (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 657 , è destinata ad uso **cortilivo e deposito materiali**.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo, pari a **€ 290,87**, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento tramite piattaforma dei pagamenti PagoPA pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

3. L'importo del deposito cauzionale è costituito in **€ 290,87** L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

4. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
5. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata **fino al 31/12/2024**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente.
5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - ARSTPC.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.
3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico ricevuto con protocollo PGDG/2019/107891 del 09/07/2019 emesso dall'ARSTPC, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

AGENZIA REGIONALE
PER LA SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA
SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO – AMBITO DI PARMA
RESPONSABILE ING. **GABRIELE ALIFRACO**

ARPAE
Direzione Tecnica
Area Rilascio Concessioni
Largo Caduti del Lavoro n° 6
40122 BOLOGNA BO
dirgen@cert.arpa.emr.it

Riferimento a pratica
PR06T0042

Allegati n 1

OGGETTO: (2019.650.20.23/63) Comune di Fornovo Taro. Richiesta di concessione relativa all'occupazione di area demaniale del corso d'acqua torr. Sporzana ad uso area cortiliva e deposito materiali. Foglio 22 mapp. 303 parte. Pratica PR06T0042

Rilascio parere idraulico.

(Rif. protocollo n. PC.2019. 24468 del 13 maggio 2019)

Il Responsabile di Ambito

In riferimento alla richiesta emarginata, relativa al rilascio di parere idraulico alla concessione di occupazione di area demaniale del torrente Sporzana ad uso area cortiliva e deposito materiali da parte della ditta Lari Falegnami S.n.c.

VISTA la documentazione allegata;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato dai tecnici di questo Servizio in data 05 giugno 2019;

VISTO il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole al rilascio della concessione all'occupazione di area demaniale del torr. Sporzana ad uso area cortiliva e deposito materiali limitatamente all'area evidenziata in rosso nell'allegato stralcio di planimetria catastale.

L'area risulta già utilizzata allo scopo richiesto.

Per quanto riguarda la sicurezza, in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno comunque essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa, è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere

Strada Garibaldi 75
P. le della Pace 1
43121 Parma

tel.0521-788711 fax 772654
tel. 0521-931750 / 525

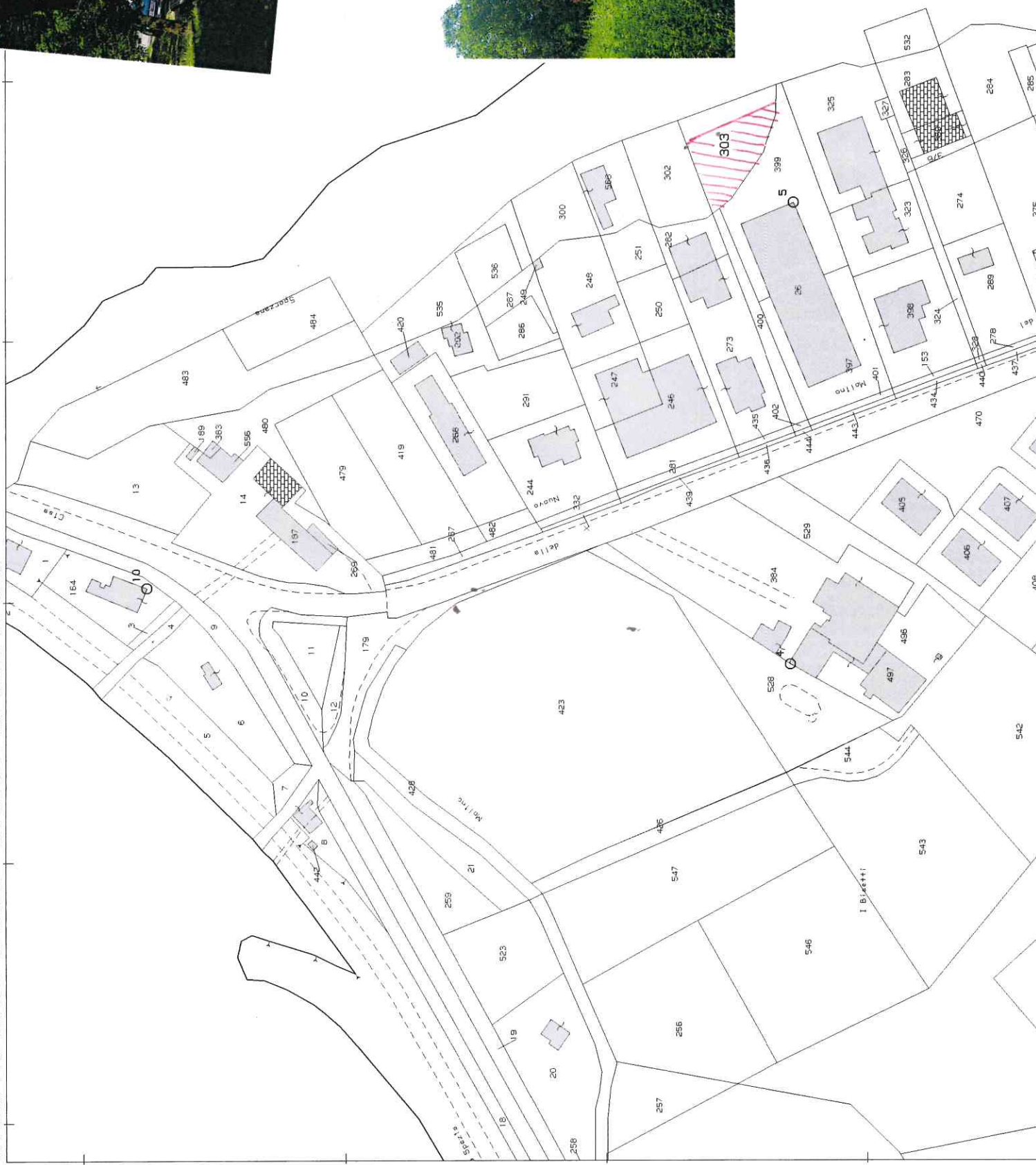
Email: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it

INDICE	LIV. 1 SUB.	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM
a uso interno: DP/	/	Classif.					

ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati ii diritti di terzi.

Il Responsabile di Ambito
Dott. Ing. Gabriele Alifracco
(Documento Firmato Digitalmente)



05-0



05-

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.